

Bruxelles, 26/08/2010
C/2010/ 5869

On. Renato Schifani
Presidente
del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

Signor Presidente,

La Commissione europea ringrazia la Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato italiano per l'interesse manifestato nei confronti della proposta di decisione.

Nella sua risoluzione, la nona Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato italiano esprime preoccupazione in merito all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca originari della Groenlandia (COM(2010)176 def.). Tale misura viene considerata sproporzionata dal momento che potrebbe avere effetti negativi sull'industria ittica dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), "In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione".

Il quadro normativo è il seguente: la Groenlandia è uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In applicazione dell'articolo 198 del TFUE, gli Stati membri convengono di associare all'Unione i paesi e i territori non europei - enumerati nell'allegato II del TFUE - che mantengono relazioni particolari con alcuni Stati membri. La Groenlandia è uno dei paesi elencati nell'allegato II. L'articolo 198 del TFUE stabilisce anche che "Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme". Tale disposizione è stata successivamente attuata mediante la decisione sull'associazione d'oltremare¹ e la decisione Groenlandia PTOM 2006/526/CE².

¹ Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

² Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

Conformemente a tale quadro normativo, l'obiettivo della proposta in questione è di permettere alla Groenlandia di commercializzare prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e i loro sottoprodotti, nei paesi dell'Unione sulla base delle norme del mercato interno, a condizione che essa attui la normativa dell'UE in materia sanitaria al fine di garantire la sicurezza dei prodotti. Tale obiettivo non può essere realizzato meglio dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale dal momento che le norme sanitarie sull'importazione di tali prodotti sono già state armonizzate a livello dell'Unione. Pertanto, in questo caso il principio di sussidiarietà non sembra essere in discussione.

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati (articolo 5, paragrafo 4 del TUE). Secondo il parere della Commissione, non c'è nessuna disposizione della proposta di decisione che sia contraria a tale principio. La normativa attualmente in vigore autorizza le importazioni nell'Unione di prodotti originari della Groenlandia, compresi quelli ittici importati in Groenlandia da altri paesi terzi, a condizione che vengano rispettate le norme sanitarie dell'Unione. Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, l'unica conseguenza della misura proposta sarà che i controlli sanitari sulle importazioni dei prodotti in questione saranno effettuati presso un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione in Groenlandia invece che presso un posto d'ispezione frontaliere nello Stato membro di destinazione. Le obiezioni sollevate nel parere della Commissione del Senato non portano a ritenere che ci si debba attendere ripercussioni economiche negative sull'industria dei prodotti della pesca italiana o di altri Stati membri dal momento che le norme in materia doganale e tariffaria restano immutate e che la decisione agevolerà le procedure amministrative connesse con il controllo sanitario dei prodotti ittici provenienti dalla Groenlandia.

Ne consegue che, pur tenendo il dovuto conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione del Senato, la Commissione europea ritiene che la proposta di decisione rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai trattati.

Nell'augurarmi che la nostra risposta possa apportare un valido contributo alle vostre deliberazioni, auspico un ulteriore sviluppo del nostro dialogo politico futuro.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

